



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE

in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Giorgia Marcatajo ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 2945 dell'anno 2020 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente

tra

ROMANO VINCENZO (c.f. RMNVCN83B13G273E), nato a Palermo (PA) il 13/02/1983 e ROMANO Giovanni nato a Palermo il 17.05.1987 e residente a Misilmeri in via Raffaello n. 12 rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Carbone, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Palermo, Via Nunzio Morello n. 23

contro

SOCIETA' NAZIONALE DI MUTUO SOCCORSO CESARE POZZO, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Milano, via San Gregorio n. 48, rappresentata e difesa dall'avv. Sabrina Tamagni, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Lodi, Via Legnano, n. 5

MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO

Con atto di citazione regolarmente notificato in data 13 novembre 2020, gli attori in epigrafe indicati, n.q. di eredi di Antonino Romano, deceduto in





data 05.01.2019, convenivano in giudizio la Società Nazionale di Mutuo Soccorso esponendo:

- che il *de cuius*, dipendente dell'azienda AMAT di Palermo, in data 01.11.1995 si iscriveva alla società mutualistica oggi convenuta sottoscrivendo un piano di protezione che assicurava l'iscritto (n. matr. 0200122424), ed in talune occasioni i suoi familiari, da eventi nefasti quali malattie e morte (cd. tutela globale);

- che il *de cuius* aveva regolarmente pagato tutte le quote mensili mediante trattenuta in busta paga;

- che, in base all'art. 11 dell'allegato al regolamento applicativo allo Statuto della Società Nazionale di Mutuo Soccorso Cesare Pozzo (secondo cui *"11.1 Diritto al sussidio e suo importo. Nel caso di decesso del socio o di un suo avente diritto, spetta, quale sostegno alla famiglia per contributo alle spese funerarie, un sussidio nelle seguenti misure: a) euro 25.000,00 (venticinquemila/00) nel caso in cui il socio deceduto abbia età inferiore ai 35 anni; b) euro 15.000,00 (quindicimila/00) nel caso in cui il socio deceduto abbia età tra 35 e 59 anni, salvo l'eccezione prevista nel punto 11.2; c) euro 5.000,00 (cinquemila/00) nel caso in cui il socio deceduto abbia età tra 60 e 65 anni; d) euro 5.000,00 (cinquemila/00) per ogni avente diritto di età inferiore o uguale a 65 anni"*), a seguito della morte che aveva colpito il loro padre all'età di 59 anni, il sussidio loro spettante era di 15.000,00 euro;

- che, nonostante la presentazione di un'istanza per la concessione del sussidio previsto e la presentazione, in data 30.8.2019, della documentazione richiesta a corredo della stessa, soltanto in data 21.02.2020





la convenuta aveva riscontrato la richiesta, evidenziando la contraddittorietà della documentazione allegata e chiedendo chiarimenti in merito al loro *status* di eredi;

- che, dopo aver invano richiesto con insistenza chiarimenti in merito alla contestata documentazione, soltanto in data 21.07.2020, la società convenuta, invocando l'art. 4.5 del Regolamento applicativo della Cesare Pozzo, comunicava che *“la mancata o incompleta presentazione della documentazione comporta la decadenza dal diritto al sussidio, qualora la documentazione medesima non venga presentata entro 180 gg. dalla presentazione della domanda di sussidio”*, evidenziando altresì le responsabilità penali conseguenti alle dichiarazioni mendaci in atto notorio.

A tal fine deducevano gli attori che non gli era stato concesso di attivarsi nei termini di legge, al fine rettificare la dichiarazione sostitutiva allegata alla domanda, dove avrebbero erroneamente indicato che il padre era deceduto senza lasciare testamento, pur allegando alla medesima domanda il testamento olografo pubblicato su loro richiesta; e rilevavano che risultava quindi *in re ipsa* l'errore materiale che inficiava la predetta dichiarazione.

Chiedevano quindi accertarsi il loro diritto n.q. di unici eredi universali del sig. Antonino Romano alla concessione del sussidio previsto dall'art. 11 dell'allegato al Regolamento applicativo allo Statuto della società convenuta e, per l'effetto, avuto riguardo all'età del defunto al momento del decesso, condannare quest'ultima al pagamento di euro 7.500,00 in favore di ciascuno degli attori, oltre al risarcimento del danno non patrimoniale subito per effetto dell'omessa elargizione; con il favore delle





spese di lite.

Con memoria di costituzione e risposta depositata in data 23.02.2021, si costituiva la società convenuta, eccependo in via pregiudiziale l'improcedibilità della domanda per non aver gli odierni attori proposto ricorso ex art. 19 dello Statuto al Collegio dei Proviviri; in via preliminare, il difetto di giurisdizione di questo Giudice, attesa la previsione della competenza esclusiva del Collegio Arbitrale; sempre in via preliminare, ma subordinata, l'incompetenza territoriale di questo Giudice in favore del Tribunale di Milano, da ritenersi esclusivamente competente per territorio e per materia ex art. 22 dello Statuto della società; nonchè, nel merito, l'inammissibilità ed infondatezza delle spiegate domande per l'intervenuta decadenza dal diritto rivendicato in citazione.

La causa veniva assegnata a questo Giudice e, senza alcuna attività istruttoria, ritenuta matura per la decisione, veniva posta in decisione.

*** ** ***

Deve preliminarmente ritenersi infondata l'eccezione di improcedibilità della domanda *de qua* sollevata dall'odierna convenuta.

Ed invero, ai sensi dell'art. 19 dello Statuto della società convenuta (in atti) *“Il Collegio dei Proviviri, quale organo endosocietario, ha il compito, in funzione di amichevole compositore, di esprimere un preventivo parere, non vincolante, in merito ad ogni controversia che possa insorgere tra la società e il socio in merito all'interpretazione, all'attuazione e alla violazione dello Statuto e/o dell'allegato regolamento e/o delle delibere degli organi sociali in materia di sussidi con valore non superiore a euro diecimila e in materia di esclusione da socio. Il ricorso al Collegio dei*





probiviri è obbligatorio ed esclusivo, quale condizione di procedibilità per l'eventuale successivo ricorso al Collegio arbitrale o, se privo di giurisdizione, al Tribunale esclusivamente competente di cui all'articolo 22".

Orbene, la presente domanda ha ad oggetto la richiesta di concessione del sussidio che, avuto riguardo all'età del socio all'epoca del suo decesso, in base all'art. 11 dell'allegato al regolamento applicativo allo Statuto, va riconosciuto nella misura di euro 15.000 euro.

Deve, dunque, ritenersi inapplicabile alla fattispecie all'esame la suddetta previsione statutaria (art. 19 cit.), prevedendo la stessa il deferimento alle decisioni del collegio di probiviri, quale organo compositore del conflitto tra socio e società, delle sole controversie in materia di sussidi con valore non superiore a euro diecimila.

Ciò nondimeno, deve invece ritenersi fondata l'ulteriore eccezione preliminare di parte convenuta e relativa all'asserito difetto di giurisdizione di questo Tribunale, stante la presenza della clausula compromissoria prevista dall'art. 22 dello Statuto della società convenuta.

Ed infatti, l'art. 22 dello Statuto prevede espressamente che ***"Fermo quanto previsto al precedente art. 19, tutte le eventuali controversie in materia di sussidi ed esclusione dei soci promosse tra i soci e la Società di Mutuo Soccorso cui sono iscritti saranno deferite alla decisione di un Collegio arbitrale, che deciderà, con lodo impugnabile, in via rituale e secondo diritto nel rispetto delle norme inderogabili del Codice di Procedura Civile.***

Il Collegio è formato da tre membri, di cui due nominati dalle parti ed





il terzo di comune accordo tra gli arbitri o in difetto dal Presidente del Tribunale di Milano.

La presente convenzione di arbitrato non preclude a ciascuna delle parti la possibilità di adire il giudice ordinario per l'ottenimento di provvedimenti monitori e cautelari non concedibili dagli arbitri. In questo, come in ogni altro caso in cui il Collegio arbitrale risultasse privo di giurisdizione, è esclusivamente competente il Tribunale di Milano”.

Non v'è dubbio che la presente clausola compromissoria debba anche applicarsi agli eredi del socio defunto, a prescindere dall'inesistenza di una specifica previsione al riguardo.

L'arbitrato societario – come è noto – è stato disciplinato negli artt. 34 ss. d.lgs. n. 5 del 2003. Si tratta del testo legislativo che, originariamente, ha disciplinato il processo societario. Successivamente le disposizioni sul processo societario sono state abrogate, ma sono rimasti in vigore i pochi articoli dedicati all'arbitrato societario.

L'art. 34 comma 1 d.lgs. n. 5 del 2003 prevede che “gli atti costitutivi delle società, ad eccezione di quelle che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio a norma dell'articolo 2325-bis del codice civile, possono, mediante clausole compromissorie, prevedere la devoluzione ad arbitri di alcune, ovvero di tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale”.

Come si può notare, anche il testo della legge non fa riferimento agli eredi del socio.

Tuttavia, costituendo la morte un evento che determina la successione





universale in capo agli eredi, deve ritenersi che gli eredi subentrino nella medesima posizione del socio.

La questione della vincolatività della clausola compromissoria statutaria per gli eredi del socio è stata affrontata anche in un precedente del Tribunale di Milano del 30 aprile 2018, secondo cui il successore a titolo universale, subentrando in tutti i rapporti giuridici sopravvissuti al venimento dell'originario titolare, prende automaticamente il posto di questi nel rapporto posto in essere con la stipulazione del negozio compromissorio, anche ove non subentri nel rapporto giuridico controverso compromesso in arbitri, attesa l'autonomia della clausola compromissoria.

Dunque, ne deriva che deve ritenersi irrilevante ai fini della decisione la circostanza che gli eredi che agiscono non abbiano acquisito la qualità di soci, essendo subentrati *iure hereditario* in tutti i rapporti giuridici facenti capo al padre, e dunque anche nella convenzione di arbitrato (in tal senso Cass. Sez. I sentenza n. 7597 del 27.07.1990; Cass. Civ. Sez. I, sentenza n. 3784 del 22.06.1982; Cass. Sez. 3, sentenza n. 1525 del 17.09.1970).

Ne discende che la domanda di parte attrice va dichiarata improponibile (sul punto Cass. Civ., Sez 2, sentenza n. 9357 del 26.10.1996; Cass. Civ., Sez. 2, sentenza n. 10396 del 03.12.1994).

In ogni caso, pur ritenendosi dirimente ed assorbente la superiore motivazione, *ad abundantiam* va osservato che, sempre in forza del richiamato art. 22 dello Statuto della società convenuta, anche a voler forzatamente disconoscere l'applicabilità della clausola compromissoria alla fattispecie all'esame, la controversia non potrebbe comunque essere devoluta alla cognizione di questo Giudice, dovendosi ritenere competente





in via esclusiva il Tribunale di Milano (art. 22 cit.).

Avuto riguardo alla natura rituale della pronuncia ed alla peculiarità della materia trattata, si ritiene equo disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite; ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa; definitivamente pronunciando:

- dichiara la domanda improponibile.
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.

Così deciso in Termini Imerese, in data 11/04/2022 .

Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr.ssa Giorgia Marcatajo, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.

